



Provincia di
Foggia

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMBIENTE**

OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE per un impianto eolico denominato "Costa Borea" di 92,5 MW - Sito in Torremaggiore" – esito procedura di remissione al Consiglio dei Ministri comune - TORREMAGGIORE
PROPONENTE Eon Costa Borea

Settore	AMBIENTE
Dirigente	ARCH. STEFANO BISCOTTI
La Determinazione richiede impegno di spesa:	NO
La Determinazione contiene dati sensibili:	NO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

Con la L.R. 12 aprile 2001 n. 11 "Norme sulla valutazione di Impatto Ambientale" la Regione Puglia disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in attuazione della direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE;

La Regione Puglia con L.R. n. 17 del 14/06/2007 ha reso operative, dal 01/07/2007, le deleghe già disposte con L.R. del 30/11/2000, n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L.vo 112/98, tra cui la delega relativa all'espletamento delle procedure di "Valutazione di Impatto Ambientale" (V.I.A.) e di "Valutazione di Incidenza";

Ai sensi e per effetto della medesima Legge questo Ente, con Delibera di giunta n. 637 del 10/10/2007 ha istituito il Comitato per la V.I.A;

Con successivo Decreto Presidenziale n. 7 del 10/03/2011 sono stati nominati i componenti del suddetto Comitato;

Con decreto presidenziale n. 7 del 20 febbraio 2015 il Comitato per la V.I.A. è stato rinnovato;

La Società E.ON Climate & Renewables Italia Srl. - con sede legale in Via Vespucci 2, Milano, in data 24/07/2008 ha inoltrato a questo Settore, ai sensi dell'art. 8 della L. R. 11/2001 così come modificata dalla L.R. 14/06/2007 n. 17 ; L.R. 03/08/2007 n.25; L.R. 31/12/2007 n.40,

domanda per l'espletamento della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un parco eolico ed opere connesse, da realizzarsi nel comune di Torremaggiore FG) – localita' Costa Borea potenza elettrica di MW 92,5;

La società richiedeva di attivare per suddetta istanza procedura di Valutazione di impatto Ambientale e presentava la documentazione prevista.

Facendo seguito al Parere del Comitato per la V.I.A. riunitosi nelle sedute dei giorni 06, 18 e 20 dicembre 2012 il Settore scrivente, con nota n. 1128 del 07/01/2013 ha comunicato alla società in parola, ai sensi dell'art 10 bis L.15/2005, il preavviso di adozione di formale provvedimento parzialmente negativo

La società presentava le propri osservazioni alla suddetta comunicazione con nota n 5849 del 21/01/2013;

La provincia di Foggia, con nota n. 46355 del 10/6/2013 comunicava il rilascio della Determinazione n. 1329 del 5/6/2013 con la quale, sentito il Comitato tecnico per la VIA, si esprimeva parere favorevole limitatamente agli aerogeneratori nn. 2,9,14,27,30 e 36.

Il Servizio Energia della Regione Puglia, intervenuti nel frattempo motivi ostativi in merito alla realizzazione della Stazione Elettrica 380/150 Kv di Torremaggiore, a cui si connette l'impianto eolico proposto, contenuti nei pareri della Soprintendenza BBAAPP e dell'Ufficio Parchi della regione Puglia, con nota n. 4984 del 12/6/2013 inviava il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L 241/90 e, successivamente, con nota n. 5374 del 26/6/2013, il diniego dell'Autorizzazione Unica, divenuto l'impianto privo di una soluzione di connessione elettrica autorizzabile.

La Società proponeva ricorso al Tar - Puglia per l'annullamento del succitato provvedimento di diniego, e lo stesso TAR, con sentenza. n. 716/2014 lo dichiarava improcedibile, respingendo il ricorso per motivi aggiunti.

La Società proponeva ricorso in appello presso il Consiglio di Stato n. 8858/2014 per la riforma della sentenza n. 716/2014 del TAR Puglia, ed il Consiglio di Stato - Sezione IV, con sentenza n. 4732/2015 ha accolto il succitato ricorso annullando il diniego di Autorizzazione Unica di cui alla nota n. 5374 del 26/6/2013, nonché il provvedimento conclusivo di VIA provinciale (determina n.1329 del 5/6/2013) nella parte di interesse, con necessità di nuova espressione del Comitato Via circa la mancata espressione di valutazione di compatibilità ambientale rispetto ad un certo numero di aerogeneratori.

L'Ufficio Energia regionale, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n, 4732/2015, che stabiliva la necessità di " rinnovazione del procedimento e la riconvocazione della conferenza di servizi", con nota n. 4239 del 22/10/2015 ha deciso di annullare il diniego di cui alla nota n. 5374 del 26/6/2013, di riaprire il procedimento e convocare la seconda Conferenza di servizi per il giorno 1/12/2015

In sede di conferenza di Servizi del 1/12/2015 il rappresentante della Provincia di Foggia si è impegnato a chiudere il procedimento di VIA in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4732/2015

Nelle sedute del 19/1/2016 e 16/2/2016 il Comitato Via si è riunito per la valutazione della proposta progettuale della Società, come rimodulata in esito alla stessa sentenza del Consiglio di Stato n. 4732/2015, presentando una soluzione progettuale revisionata ritenuta migliorativa, anche in relazione alla dichiarazione di rinuncia alla realizzazione di tutti gli aerogeneratori presenti nei Coni Visuali come individuati e disciplinato dal PPTR, nel frattempo approvato in via definitiva con delibera di Giunta regionale n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015,

Con nota n. 14021 del 26/2/2016 il Settore scrivente ha convocato Conferenza di Servizi per il giorno 18/3/2016, allegando alla stessa nota il parere del Comitato VIA che di seguito si riporta integralmente:

« PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 37 aerogeneratori tripala di grande taglia, della potenza unitaria di 2,5 MW per complessivi di 92,5 MW, in località "Costa Borea" in agro di Torremaggiore (FG), connessi in MT a 30 kV fino alla Stazione Elettrica di utenza 30/150 kV. Tramite un trasformatore/elevatore, la tensione sarà elevata da 30kV a 150kV per essere immessa sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) con collegamento allo stallo assegnato nella Nuova Stazione Elettrica 380/150kV di Terna Torremaggiore. La Società proponente è la "EON Climate&Renewables Italia S.r.l." con sede in Via A. Vespucci n. 2,20124 Milano.

Da ultimo, la società ha prodotto una proposta di ottimizzazione del progetto acquisita al Prot. Gen. della Provincia al n. 3060 del 19/01/2016, riguardante:

- L'area di sedime è stata ridimensionata: nuovo ingombro pari 4,7 ha contro i 5,5 ha di partenza (riduzione di c.ca 15% dell'area occupata);
- Il numero degli stalli è stato ridotto da 11 a 9;
- La distanza minima, lato nord-est, di rispetto dalle zone boscate e relative pertinenze nella versione ottimizzata risulta essere di 124 m;
- I tralicci di raccordo con la linea 380 kV Foggia-Larino sono stati spostati al di fuori del SiC 'Valle Fortore – Lago di Occhito' evitando nel contempo l'attraversamento del Fiume Fortore;
- La lunghezza dei vecchi raccordi era di circa 1946 m (lato Larino) e 1024 m (Lato Foggia), mentre la nuova configurazione prevede raccordi lunghi circa 970 m e 980 m
- Arretramento dei tralicci denominati 245/2 e 247/2 al di fuori del cono visuale dei 4 Km relativo a Castel Dragonara.

INQUADRAMENTO

L'area d'intervento si estende in agro di Torremaggiore (FG), a Sud-Ovest dell'abitato. Gli aerogeneratori in progetto sono disposti su una superficie che approssimativamente si estende su 400 ettari di territorio, nel bacino idrografico del torrente Triolo, affluente del torrente Candelaro.

L'area d'intervento si colloca ad un'altitudine compresa fra i 100m e i 150m s.l.m.

Il paesaggio del sito d'intervento è abbastanza uniforme ed omogeneo, dominato da coltivazioni estensive come cereali e seminativi, nel quale, insieme a isolate abitazioni rurali, si distinguono coltivazioni arboree costituite prevalentemente da uliveti seguiti per estensione da vigneti.

Con riferimento alla cartografia dell'Istituto Geografico Militare (IGM) a scala 1:50.000, il campo risulta compreso nella tavoletta: Foglio n. 395 "Torremaggiore".

La destinazione urbanistica del terreno interessato dalla sua realizzazione desunta dai vigenti strumenti di gestione territoriale del Comune di Torremaggiore (FG) risulta essere classificata come Zona di tipo E (destinazione d'uso di tipo agricolo).

Dal punto di vista del P.P.T.R. Puglia, l'estensione del Parco in progetto si inserisce:

- ✓ nell'ambito del Tavoliere e dei Monti Dauni;
- ✓ figura territoriale Il Mosaico di San Severo, La Bassa Valle del Fortore, Lucera e le Serre dei Monti Dauni.

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA - AMBIENTALE

La società ha prodotto relazione legale del 17.12.2015, acquisita al Protocollo della Provincia di Foggia n. 86444 del 21.12.2015, nella quale si rappresenta come alla proposta progettuale in esame non sia applicabile il R.R. n. 24/2010. *"..nei verbali delle conferenze di servizi tenutesi in data 7 febbraio 2013 il Dirigente regionale competente ha stralciato detto*

Regolamento dai riferimenti normativi applicabili dopo aver valutato il regime transitorio..(circostanza verificabile per tabulas in base ai verbali in atti..”. Dal verbale della conferenza di servizi del 7.2.2013, tenutasi presso la Regione Puglia (Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo-Ufficio Energia e Reti Energetiche), risulta in effetti graficamente stralciata dalle premesse normative la parte relativa alla disciplina del R.R. 24/2010. Per quanto ora esplicitato, ferme restando le valutazioni regionali sul punto, il presente parere non ha tenuto conto del R.R. n. 24/2010.

P.P.T.R. PUGLIA

Dal punto di vista del P.P.T.R. Puglia, gli aerogeneratori contrassegnati con T36, T37, T35, T32, T31, T12, T9, T17, T26, T16, T10, T7, T19, T25, T15, T20, T8, T3, T1, T6, T14, T29, T30, T21, T22, ricadono all'interno del cono visuale Castel Fiorentino a 4 Km. I coni visuali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice), come riportato nelle N.T.A. del P.P.T.R., consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica.

RETICOLOIDROGRAFICO

Si riscontrano criticità per le torri T4 e T23 ricadenti nell'area buffer di 75 mt dal reticolo idrografico, ai sensi delle NTA del PAI Puglia, art. 6 punto 8. Si ritiene ammissibile l'aerogeneratore T23 a condizione che, a titolo cautelativo per l'esistenza del vincolo in essere, venga comunque spostato oltre il buffer di 75 mt dal reticolo idrografico esistente.

RICETTORI SENSIBILI E STRADE

Dal punto di vista delle distanze da strade principali e secondarie si evidenzia che la T28 ricade a circa 110 mt da strada esistente. Visto il Decreto 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” al punto 7.2. – Misure di mitigazione, punto a, che prescrive una distanza minima dalle strade di 150 mt, si ritiene ammissibile l'aerogeneratore T28 a condizione che a titolo precauzionale venga comunque spostato oltre il buffer di 150 mt dalla strada esistente.

INTERFERENZE CON ALTRI AEROGENERATORI

Da una verifica effettuata si riscontrano interferenze tra gli aerogeneratori in progetto e quelli realizzati e già in esercizio. A tal proposito considerando una distanza minima pari a 3D (3 volte il Diametro di progetto pari a $3 \times 101\text{mt} = 303\text{ mt}$, come rappresentato nell'elaborato All'H “Sintesi non tecnica”), si riscontra quanto segue:

- ✓ la torre T5 si colloca ad una distanza di circa 210 mt da altro aerogeneratore già realizzato;
- ✓ la torre T18 si colloca ad una distanza di circa 250 mt da altro aerogeneratore già realizzato.

USO DEL SUOLO

Il Decreto 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” nella Parte IV - INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO, al punto 16.4 recita testualmente: “*Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale*”.

Nella Documentazione Specialistica del Progetto Definitivo- Studio degli impatti visivi – fornita dalla società proponente, si dichiara che: “*Per quanto riguarda le produzioni agricole di pregio, si evidenzia che l'agro del Comune di Torremaggiore ricade interamente nelle seguenti zone di produzione:*

- *zona di produzione della D.O.C. “San Severo”, 1° tra quelli pugliesi e 26° tra quelli nazionali ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata (G. U. n°*

138 del 1968), riservata ai vitigni ad uve bianche e uve nere. La denominazione di origine controllata “San Severo”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo Disciplinare di Produzione emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 Aprile 1968, che ne definisce i vitigni di provenienza, la zona di produzione, la resa massima dell’uva, la gradazione alcolica, le caratteristiche a cui deve corrispondere e l’organismo di controllo;

- zona di produzione dell’ I.G.T “Daunia”, riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Disciplinare di Produzione emanato con Decreto Direttoriale del 12 settembre 1995, il quale stabilisce che la zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con tale riconoscimento comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Foggia;
- zona di produzione della D.O.P. “Dauno”, con menzione geografica “Alto Tavoliere”, derivante per l’80% dalla varietà di oliva detta Peranzanae per il 20 % da altre varietà, definita dal Regolamento CE n° 2325 del 24/11/97, il quale ne indica anche i requisiti e le caratteristiche”.

Dalla tavola di progetto fornita:DS10_03a “Uso del suolo e vegetazione” si riscontra che le torri:

- ✓ T11, T33, T27 sono localizzati in oliveti ricadenti nella zona di produzione dell’Olio Dauno (DOP) Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 (GUCE L. 322 del 25.11.7)
- ✓ T13, T2, e T34 sono localizzati in vigneti ricadenti nella zona di produzione dei vini
- SAN SEVERO (DOC) DPR 19/04/68
- DAUNIA (IGT) DM 12/09/95 DM 20/07/96 DM 13/08/97 DM 27/10/98
- PUGLIA (IGT) DM 12/09/95 DM 20/07/96 DM 13/08/97

Le torri come sopra evidenziate sono in contrasto con la norma sopra citata.

Si ritengono comunque ammissibili gli aerogeneratori T13, T2 a condizione che, a titolo cautelativo per l’esistenza della coltura di pregio esistente, vengano spostati oltre il vincolo in essere.

SPOSTAMENTI PROPOSTI NON AMMISSIBILI

Lo spostamento proposto dall’istante per l’aerogeneratore T22 pari a 84,60 mt, come evidenziato nella Tav.03 “Delocalizzazione T22” risulta superiore all’area di ingombro effettiva che da progetto è determinata dall’area di un cerchio avente raggio pari a 101/2 mt = 50,5 mt. Quindi, nel caso specifico, si viene a determinare una modifica sostanziale del layout, secondo quanto specificato all’art. 7 - Modifiche sostanziali e varianti progettuali, della L.R. 25/12.

COMPONENTE ACUSTICA

Qualora in fase di esercizio siano lamentati disturbi dovuti al rumore emesso dagli aerogeneratori, da parte di ricettori sensibili, sarà cura del gestore, su richiesta del comune, procedere alla valutazione della problematica tramite l’esecuzione di accertamenti tecnici da condursi secondo quanto stabilito dal documento ISPRA “Linee Guida per la valutazione ed il monitoraggio dell’impatto acustico degli impianti eolici”. Evidenza dei risultati di detti accertamenti dovrà essere resa all’Amministrazione Comunale territorialmente competente congiuntamente alle eventuali opere di bonifica che il gestore intenderà adottare in caso di superamenti e per conoscenza all’ARPA di competenza.”

Tanto ciò premesso e in virtù di tutto quanto sopra espresso e riportato, analizzato il progetto nel suo complesso, ed analizzate le pressioni ambientali e paesaggistiche alle quali è sottoposto il territorio interessato, la valutazione tecnica del Comitato V.I.A. delinea profili di non criticità per gli aerogeneratori contrassegnati con T21, T24. Inoltre, si ritengono comunque ammissibili gli aerogeneratori T23, T28, T13 e T2 a condizione che vengano spostati oltre i vincoli presenti.

A tal proposito, si specifica che, sono ammessi comunque spostamenti degli aerogeneratori nell’ordine dell’area di ingombro di 50.5 mt, secondo quanto specificato all’art. 7 - Modifiche sostanziali e varianti progettuali, della L.R. 25/12. Gli stessi spostamenti non dovranno interessare comunque la vincolistica esistente fissata dalle vigenti normative.”

Facendo seguito alla nota della Provincia di Foggia n. 14021 del 26/2/2016, con la quale è stato trasmesso il "verbale della seduta del Comitato VIA provinciale" la Società con nota n. 0017628 del 10/03/2016 ha trasmesso la " Relazione tecnica: Controdeduzioni al parere del Comitato VIA e proposte migliorative progettuali", recante controdeduzioni alla valutazione negativa espressa per alcuni aerogeneratori in vista della Conferenza di Servizi convocata per il giorno 18/3/2016

Il giorno 18/3/2016 si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi di cui si riporta di seguito il verbale relativo:

"Alle ore 12,15 l'arch. Biscotti apre i lavori.

La dott.ssa Fini legge il parere del Segretariato Regionale della Puglia.

Il Rup acquisisce il suddetto parere agli atti della Conferenza.

La dott.ssa Fino fa rilevare che agli atti manca il parere di competenza della Soprintendenza Archeologica della Puglia.

La Società ribadisce la non applicabilità del PPTR ai sensi dell'art. 106 comma 2 delle NTA del PPTR dal momento che il progetto aveva ottenuto i provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P. (la VIA del 2013 è infatti resa sotto la vigenza della DGR n. 2122/2012 alla stregua della quale la VIA sostituisce il parere di conformità al PUTT/P), con la conseguenza che ogni ulteriore provvedimento rimane disciplinato dalle norme del PUTT/P medesimo alla stregua dello stesso art. 106 comma 2 delle NTA del PPTR.

La Società ribadisce altresì la non applicabilità del Regolamento 24/2010 per le ragioni già espresse nel parere in atti del 17/12/2015, che si richiama.

La società richiama la posizione positiva del Comitato VIA, chiedendo che vengano valutate positivamente le controdeduzioni del 12/3/2016 alla posizione medesima. Alla luce della posizione negativa espressa dalla Soprintendenza, la Società chiede che essa sia superata ai sensi dell'art. 48 LR 1/2016, in subordine, che la questione venga rimessa al Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14 quater, comma 3 L 241/90.

La Società si riserva comunque ogni valutazione a tutela, anche giurisdizionale e risarcitoria. avverso le determinazioni sfavorevoli.

La Dott.ssa Fini prende atto che la discussione riguarda il parere del Comitato VIA, conferma il parere negativo depositato e lascia la conferenza alle ore 15,00.

I lavori proseguono con la richiesta della Società di esaminare le controdeduzioni al parere del Comitato VIA.

Il Rup ammette come valide le controdeduzioni agli aerogeneratori T22 e T4 per le ragioni appresso specificate. La T22 può essere spostata oltre il buffer dei 4 Km senza che costituisca variante sostanziale. Per la T4 prende atto del parere positivo dell'Autorità di Bacino così come per la T23.

Il Rup, fatta la sintesi delle posizioni espresse, rimette la questione al Consiglio dei Ministri per il superamento del dissenso come previsto per legge"

Nel corso della Conferenza di servizi tenutasi in data 18/3/2016 è emerso il divario tra il parere reso dal Segretariato Regionale della Puglia e quello del Comitato VIA, l'uno negativo sull'impianto per ragioni di tutela generali sui beni interessati ma soprattutto in virtù dell'applicazione delle Linee Guida del PPTR - Elaborato 4.4.1. "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" e il parere del Comitato VIA che ha espresso parere parzialmente positivo rispetto al numero complessivo degli aerogeneratori proposti.

Nella stessa Conferenza è stata altresì verbalizzata la posizione della Società ha ribadito la "non applicabilità del PPTR ai sensi dell'art. 106 comma 2 delle NTA del PPTR dal momento che il progetto aveva ottenuto i provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P. (la VIA del 2013 è infatti resa sotto la vigenza della DGR n. 2122/2012 alla stregua della quale la VIA sostituisce il parere di conformità al PUTT/P), con la conseguenza che ogni ulteriore provvedimento rimane

disciplinato dalle norme del PUTT/P medesimo alla stregua dello stesso art. 106 comma 2 delle NTA del PPTR."

Per quanto sopra esposto, lo scrivente Settore Ambiente della Provincia di Foggia ai sensi dell'art. 14quater della L. n. 241/1990, come vigente all'epoca della remissione, con nota n.24281 del 8/4/2016 ha rimesso alla deliberazione del Consiglio dei Ministri la questione in oggetto;

A corredo della nota remissione si dichiarava:

- di aver convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 15 LR 4 del 12/2/2014, avente ad oggetto la Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza 92,5 MW sito nel comune di Torremaggiore (FG) in località "Costa Borea"
- di aver invitato, attraverso regolare convocazione, le Amministrazioni interessate, il cui elenco è riportato nell'allegata nota di convocazione della Conferenza di Servizi;
- che la Conferenza di Servizi si è svolta in data 18/3/2016 per l'autorizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse;
- che a tale riunione hanno partecipato solo alcuni degli Enti/Amministrazioni, nonostante siano stati tutti regolarmente convocati;
- che gli Enti/Amministrazioni che non hanno preso parte ai lavori della Conferenza di Servizi non hanno inviato note di trasmissione dei relativi pareri di competenza;
- alla riunione ha partecipato il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale della Puglia, mentre tutte le altre Amministrazioni sono risultate assenti, pur essendo state regolarmente convocate
- che la Conferenza di Servizi non si è potuta concludere positivamente per il dissenso espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale della Puglia;
- che il dissenso del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale della Puglia è stato espresso sulla base delle motivazioni e sui presupposti di fatto e di diritto esplicitati nel parere medesimo;
- che i motivi del dissenso del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale della Puglia risultano specificati nel parere espressamente allegato alla nota di remissione

Alla predetta nota di remissione, erano allegati:

- Nota di convocazione della Conferenza di Servizi e relativo verbale di riunione;
- pareri

La Società, informata per conoscenza, risultava invitata a produrre, in sede di convocazione presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la documentazione cartografica utile ad illustrare l'impianto proposto e la natura delle problematiche emerse.

Con nota acquisita al protocollo generale della Provincia al n. 6487 del 6/2/2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato tra l'altro quanto segue:

“Si fa riferimento alla nota prot. 24281 del 11'8 aprile 2016, inviata allo scrivente Dipartimento, con la quale la Provincia di Foggia ha rimesso la questione in oggetto, alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge n. 241 del 1990. Al riguardo si rende noto che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato che non sussistono le condizioni per consentire la prosecuzione del procedimento di autorizzazione per la costruzione nel Comune di Torremaggiore, in località "Costa Borea", di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, proposto dalla società E.ON. Climate & Renewables Italia a r.l..”

Vista la delibera del 20/1/2017, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nella quale tra l'altro si da atto dello "svolgimento della riunione di coordinamento istruttorio tenutasi presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri il 12 luglio 2016" e che "nella citata riunione del 12 luglio 2016, il Segretariato regionale per la Puglia ha confermato il dissenso dell'amministrazione rispetto alla realizzazione dell'intervento, asserendo, in particolare che *"...la valutazione in corso nell'area di riferimento ha permesso di verificare come la realizzazione degli impianti comprometterebbe le visuali paesaggistiche dell'area in esame, in quanto stravolgerebbe le visuali paesaggistiche da tutti i punti ed in particolar modo dal sito di Castel Fiorentino e dalle principali strade e tratturi ..."* ed inoltre che *"...i coni visuali rappresentano ... un presupposto ineludibile nella valutazione dei parchi eolici e delle opere di grande impatto e trasformazione del paesaggio..."*

Visto che nella stessa delibera del 20/1/2017 si fa riferimento alla nota del 21 ottobre 2016 con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, Servizio V, ha precisato che l'impianto in questione interessa, unitamente ad altri impianti eolici proposti nella stessa area, *"un territorio caratterizzato anche dalla presenza di tre Castelli, quali quelli di Dragonara, di Fiorentino e di Lucera, tutelati quali beni culturali ai sensi del decreto legislativo n. 12 del 2004, ... in quanto parti della linea difensiva di epoca bizantina, costituita anche da altre torri e castelli, che garantivano il collegamento visivo Da qui deriva l'importanza di salvaguardare il rapporto visivo tra questi beni e la visibilità degli stessi, attraverso l'individuazione cartografica di 'coni visuali' "*, ed inoltre che il PPTR della regione Puglia, in precedenza citato, all' *"elaborato 4.4. 1. Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, individua quali aree 'non idonee' per impianti di media e grande taglia, anche i coni visuali, fino a 10 Km. "*:

Visto che il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di condividere le valutazioni espresse dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ha confermato la posizione espressa dal Segretariato regionale per la Puglia, ribadendo che *"Il Segretariato regionale del MIBACT ha espresso parere negativo considerato che l'impianto proposto ricade totalmente all'interno dei coni visuali di Castel Fiorentino, così come perimetrati dal PPTR vigente, ... e in quanto non rientra tra quelli ammissibili dalle Linee guida del PPTR "*;

Visto che *"il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato che non sussistono le condizioni per consentire la prosecuzione del procedimento di autorizzazione per la costruzione nel Comune di Torremaggiore, in località "Costa Borea", di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, proposto dalla società E.ON. Climate & Renewables Italia a r.l.."*

Visto il Decreto Presidenziale n. 26 del 13/10/2016, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato individuato quale responsabile del Settore Ambiente il Dirigente Arch. Stefano Biscotti.

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 2017;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi;

Vista la deliberazione del Presidente n. 236 del 13/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2016 ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.);

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

Di prendere atto della Delibera del *Consiglio dei Ministri, che nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato che non sussistono le condizioni per consentire la prosecuzione del procedimento di autorizzazione per la costruzione nel Comune di Torremaggiore, in località "Costa Borea", di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, proposto dalla società E.ON. Climate & Renewables Italia a r.l..*"

Di prendere atto che il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di condividere le valutazioni espresse dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ha confermato la posizione espressa dal Segretariato regionale per la Puglia, ribadendo che *"Il Segretariato regionale del MIBACT ha espresso parere negativo considerato che l'impianto proposto ricade totalmente all'interno dei cono visuali di Castel Fiorentino, così come perimetrati dal PPTR vigente, ... e in quanto non rientra tra quelli ammissibili dalle Linee guida del PPTR*

Di stabilire pertanto che, per le motivazioni sopra richiamate, non sussistono le condizioni per *la prosecuzione del procedimento di autorizzazione per la costruzione nel Comune di Torremaggiore, in località "Costa Borea", di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, proposto dalla società E.ON. Climate & Renewables Italia a r.l..*" e per conseguenza di dichiarare la chiusura con esito negativo del procedimento per la Valutazione di Impatto Ambientale per l'impianto in oggetto.

Di provvedere, ai sensi del comma 11 dell'art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11, alla pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Di provvedere alle notifiche, come per legge;

Allegati:

Delibera del Consiglio dei Ministri, seduta del 20 gennaio 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Stefano Biscotti

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".

Copia stampabile ai sensi dell'art.23ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.